

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 19/11/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto. Il contratto è stato sottoscritto in data 8 ottobre 2014, per un importo pari ad € 47.880,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 399,00 ciascuna; esso è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 dicembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48.

Parte ricorrente contesta i conteggi estintivi effettuati dall'intermediario, nonché il criterio di rimborso adottato per le rate residue, e chiede la restituzione degli interessi, delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è stata quantificata in € 5.435,51.

L'intermediario resiste alla pretesa. Sostiene la correttezza del criterio di quantificazione del rimborso delle rate residue. Aggiunge che le voci commissionali di cui ora il ricorrente chiede il rimborso hanno natura *upfront*, e che – alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023, in causa C-555/21 – tali oneri non devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Parimenti, nulla è dovuto in relazione agli interessi.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Il Collegio esamina preliminarmente le voci commissionali per le quali la parte ricorrente chiede il rimborso. Tali voci sono: commissione mandataria per il perfezionamento del contratto; commissione mandataria per la gestione del finanziamento; provvigione all'intermediario del credito; spese di incasso quote.

La decisione circa la ripetibilità di tali oneri commissionali deve essere assunta alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 263/2022), la quale ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito – con modificazioni – nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

L'abrogazione del riferimento alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha fatto venir meno il fondamento della distinzione tra costi cd. *upfront* e cd. *recurring*, con conseguente attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione, inclusi quelli *upfront*.

Il quadro è stato poi completato con l'apposito intervento normativo concretizzatosi con l'art. 27 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio disattende l'argomentazione dell'intermediario, secondo cui i principi affermati nella nota sentenza c.d. Lexitor (CGE 11 settembre 2019 in causa C-383/18) sarebbero ora modificati dalla successiva sentenza resa sempre dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria). Quest'ultima pronuncia, infatti, fa riferimento alla materia dei contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto per cui è causa rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui appunto si riferisce la sentenza c.d. Lexitor.

II. Ciò chiarito, le voci "commissione mandataria per il perfezionamento del contratto" e "provvigione all'intermediario del credito" presentano natura *upfront* e, dunque, il relativo rimborso deve essere calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Per quanto concerne la provvigione per l'intermediario, la parte resistente è tenuta alla relativa restituzione, alla luce degli orientamenti consolidati dell'Arbitro, che ricomprendono tali voci tra gli oneri rimborsabili (cfr., per tutti, decisioni nn. 1136/2024 e 6733/2023).

All'esito dell'applicazione del criterio di rimborso ora indicato, gli importi da restituire sono pari a € 392/08 per la commissione per il perfezionamento del contratto e € 1.493/64 per la provvigione intermediario.

La commissione per la gestione del finanziamento presenta invece natura *recurring*; il relativo rimborso risulta già percepito dalla parte ricorrente, con un'eccedenza pari a € 0/43. Analoga considerazione può ripetersi per le spese di incasso quote, a fronte del rimborso già percepito nella misura di € 158/40.

III. Il ricorrente chiede poi la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati, calcolati secondo il criterio del *pro rata temporis*.

Il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede, tra l'altro, l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 6885/22 e 6888/22 nelle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata

del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”.

In applicazione di quanto precede, pur tenendo conto dell'importo già rimborsato pari ad € 4.707/09, risulta ancora dovuto l'importo di € 2.543/41.

In ragione della sommatoria tra le voci sopra indicate, il totale complessivamente dovuto alla parte ricorrente ammonta quindi ad € 4.419/70.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.420,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO